

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RUNIONE DEL 27 LUGLIO 1950

(19^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Tutela sanitaria delle attività sportive »
(N. 1865):

PRESIDENTE	Pag.	143
ALBERTI Giuseppe, <i>relatore</i>	139, 143, 147, 148,	149, 150
PIERACCINI	140, 141, 149	
VARALDO	141, 145, 146, 148, 149, 150	
CAVALLERA	141	
DE BOSIO	141, 144, 145, 146, 147, 149	
SILVESTRINI	142	
BOCCASSI	142	
CORTESE	143, 146	
MAFFI	143	
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto</i> <i>per l'igiene e la sanità pubblica.</i>	143	
SANTERO	145, 148	
PAZZAGLI	145	
LORENZI	146	
DONATI	147, 148, 149	
BENEDETTI Luigi	147, 148	

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cavallera, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donati, Lazzarino, Lorenzi, Macrelli, Maffi, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico, Traina, Varaldo.

È altresì presente il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

VARALDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Tutela sanitaria delle attività sportive » (N. 865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela sanitaria delle attività sportive ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Alberti Giuseppe.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Gli onorevoli colleghi ascoltano per la terza volta considerazioni sulla fondatezza, e, direi, sulla necessità, sia dal punto di vista scientifico che da quello sociale, di questa legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive. Quindi, per amor di brevità, non vorrei aggiungere considerazioni particolari a quelle generali già deliberate più di una volta da questo consesso.

Un fatto nuovo è intervenuto tra la prima e la seconda stesura dei diversi articoli e l'adunanza di oggi: questo fatto nuovo è il Congresso internazionale di medicina sportiva, tenutosi a

Firenze. Ebbene, da detto Congresso si è potuta acquisire la persuasione che l'Italia è veramente preparata in questo campo e che Nazioni notoriamente progredite e sensibili in fatto di medicina e di fisiologia dello sport, come la Francia, hanno per bocca dei loro rappresentanti espresso la loro — diciamo pure senza timore di dilatazione retorica — soddisfazione e ammirazione per quanto si tenta di fare oggi in Italia in questo campo. Qui forse è il fulcro di tutti i ragionamenti ed il *fumus boni iuris* scientifico, se si può usare questa espressione, riguardante la legge, in quanto essa rappresenta un primo avviamento.

Questa è materia finora non discussa dal Parlamento italiano, ed è naturale che ci siamo trovati di fronte ad alcune deficienze e forse dinanzi ad alcune disarmonie tra le parti del disegno di legge. Io credo che è bene cominciare a dare disposizioni in fatto di igiene e sanità ed in fatto di profilassi e di prevenzione e regolamentazione del rendimento, purtroppo talvolta parossistico, della macchina fisiologica umana, affinché poi, con i dati empirici e con la interpretazione scientifica che si porterà su di esse, si possa perfezionare il più possibile la materia.

L'illustre maestro, professor Pieraccini, ha un diritto remoto ed acquisito pacificamente a parlare in questa materia, data la grande affinità, se non addirittura la possibilità di sovrapposizione vera e propria, della medicina dello sport con quella del lavoro. Egli ha confortato della sua analisi spregiudicata come sempre, articolo per articolo, il disegno di legge ed ha formulato delle richieste accettate anche dall'organizzazione interessata.

Forse oggi ci sarà da far luogo a qualche piccola modificazione, come per esempio la sostituzione della parola « diploma » con l'altra « attestato » in quanto ciò porterebbe ad altra confusione, esistendo diversi diplomi di perfezionamento nelle varie discipline mediche. Credo pertanto che sarà un buon risultato alla fine di questo periodo di attività della nostra Commissione aver dato il frutto di meditato esame della questione e aver dato altresì la sensazione che la discussione, sia dal punto di vista generico che da quello scientifico, è stata ampia e si è addivenuti ad una pacifica, anche in senso scientifico, formulazione di quegli arti-

coli che speriamo siano al massimo perfezionabili, ma che rappresentano, pure allo stato degli atti, il massimo sforzo che noi potevamo compiere in merito.

PIERACCINI. Nel disegno di legge in discussione, e precisamente all'articolo 3-bis, abbiamo richiamato il particolare dell'età. Come avrete notato, infatti, si è fissata un'età base per chi dovrà dedicarsi ai diversi sport, con un criterio di gradualità rispondente alle possibilità dell'età e alle condizioni più o meno gravi dello sport. Si è anche fissata poi per le donne la limitazione ad esercitare certi sport pesanti.

Altro principio fondamentale è quello della serietà degli esami. Si è convenuto che gli esami si faranno in città dove ci sia l'Università, il che vuol dire dove ci sia la facoltà medica, nonostante ci siano delle piccole Università, una o due in Italia, le quali non hanno la facoltà medica. Si comprende bene come il compimento dell'esame in città che abbiano un'Università con insegnamenti di patologia e fisiologia del lavoro, sia fondamentale ed opportunamente stabilito.

La legge, peraltro, come ha detto giustamente il collega Alberti, è un avviamento, non è completa. Io mi permetto però in qualche punto di dissentire con il collega relatore. Vale a dire, non credo che ci sia una coscienza sportiva maturata in Italia come in altri Paesi. Si sta maturando, ma ci vorrà del tempo e a mio avviso, le leggi debbono vivere nella coscienza pubblica perchè possano essere codificate. Ad ogni modo questa legge fra tre, quattro o cinque anni indubbiamente sarà ritoccata, ma attualmente nonostante ciò, conserva un grande valore, anche perchè ci siamo in grandissima parte riportati al giudizio del prof. La Cava, il quale è l'unico specialista della materia. Dico specialista perchè non solo è uno sportivo attivo, ma ha anche la conoscenza precisa e profonda di quello che è lo sport e delle sue esigenze. Ciò è stato riconosciuto anche dall'ultimo congresso di medicina dello sport in quanto il prof. La Cava, se non erro, è segretario dell'Associazione internazionale sportiva, ed è presidente della Federazione medico-sportiva italiana.

Ritengo che il disegno di legge si imponga nel campo dello sport. Qualche osservazione

potrà essere avanzata da qualche collega, come forse quella, per esempio, che sarebbe stato opportuno aggiungere, dove si dice che gli esami si sosterranno in città dove ci sia l'Università, in Università che abbiano anche la facoltà medica. Ma in sostanza è un pleonasma. L'importante è che si sosterranno degli esami molto seri, e a garanzia di ciò c'è anche il fatto che un incaricato dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità farà parte di diritto della Commissione di esame.

VARALDO. Mi limiterò a fare una brevissima dichiarazione di voto, per dire che sono contrario a questo disegno di legge, e ciò per due motivi. Innanzi tutto noi leggiamo, all'articolo 3, che « chiunque intenda esercitare professionalmente . . . una attività sportiva, deve essere munito di certificato attestante l'idoneità fisica specifica allo sport », rilasciato dalla Federazione medico-sportiva italiana. Con ciò diciamo che per fare un certificato medico ci vuole un particolare titolo, oltre quello della laurea. A mio avviso, ciò è in contrasto con le disposizioni regolanti la materia, perchè ad esempio uno specialista in pediatria può benissimo rilasciare un certificato di esistenza di malattia venerea o di tubercolosi, malgrado che queste non siano le sue specialità. Con la dizione attuale del disegno di legge, invece, noi diciamo che per rilasciare un certificato di idoneità allo sport occorre, oltre la laurea in medicina, anche l'appartenenza alla Federazione medico-sportiva italiana, perchè non si fa parte della Federazione, come dice l'articolo 2, se non attraverso un corso fatto appositamente per acquistare questa particolare pratica sanitaria.

Altro fatto che mi fa dissentire in modo assoluto da questa legge e che reputo anche fondamentale, è che si innova al principio che qualunque corso di specializzazione deve essere organizzato attraverso le Università. Infatti nella legge tale corso di specializzazione è organizzato dalla Federazione medico sportiva, la quale non è rappresentata nel Ministero della pubblica istruzione, cui spetta il compito di organizzare i corsi di qualunque genere.

Pertanto confesso chiaramente che ho avuto l'impressione che questa legge serva esclusivamente a potenziare l'organizzazione della Federazione dei medici sportivi, ed io, col

massimo rispetto che debbo ad essa, non ritengo però che ciò sia opportuno.

Per questi motivi di carattere sostanziale dichiaro di votare contro il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

CAVALLERA. Io sono sempre un pò titubante circa la competenza della Federazione medico-sportiva italiana. Chi l'ha creata? Chi l'ha controllata? Chi la compone? Chi dà ai membri direttivi di questa Federazione l'autorizzazione ad accettare nuovi soci? E questi nuovi soci perchè sono tali? Sono semplicemente tali perchè pagano una quota, oppure sono dei medici generici, senza una competenza superiore a quella di qualsiasi altro?

Forse col tempo questa Federazione medico-sportiva avrà un reale valore, perchè verranno ammessi a far parte di essa coloro i quali abbiano superato un esame ed abbiano ottenuto un diploma. Ma oggi quale garanzia dà? È per questo che io vorrei qualche chiarimento circa i compiti, le attribuzioni e la capacità di questa Federazione sulla quale si imposta la legge in discussione.

PIERACCINI. A quel che ha detto testè il collega Cavallera si può obiettare questo: la Federazione medico sportiva è ormai una istituzione adulta, e, del resto, in proposito ci sono dei precedenti. Ad esempio, la cattedra di patologia del lavoro a Milano, sorta sin dal 1906 non è nata per decreto ministeriale, è nata per convergenza di energie innovatrici, le quali hanno trovato che era necessario che ci fosse tale insegnamento, che oggi viene praticato in tutto il mondo civile.

A mio avviso, quindi, le titubanze avanzate dal collega Cavallera non sono fondate, perchè ci troviamo di fronte, ripeto, ad una istituzione adulta, viva e vitale.

CAVALLERA. Avrà mille soci, dei quali solo il 5 per cento al massimo ha qualche nozione di patologia sportiva!

DE BOSIO. Se confrontiamo il disegno di legge, attualmente sottoposto alla nostra deliberazione, con il testo originario, soprattutto per quello che si riferisce ai poteri della Federazione medico-sportiva, dobbiamo constatare una differenza sostanziale. Questa Federazione medico-sportiva è sottoposta ad un continuo ed ininterrotto controllo da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sa-

nità pubblica, controllo che io, con un emendamento che presenterò, vorrei estendere per fare in modo che sia non una semplice vigilanza, bensì una vera e propria facoltà di direttiva.

Inoltre, all'articolo 2 sono dettate delle norme per una specializzazione tecnica che, così come è predisposta, dà garanzia di serietà. « Oggi questa Federazione, *sic et simpliciter*, viene investita di questo particolare potere? » si è domandato il collega Cavallera. Domanda importantissima, che ha il suo peso e alla quale è opportuno rispondere. Ma non si risponde dicendo che la legge non va bene, bensì trovando un rimedio.

Abbiamo udito che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha il controllo — ed io soggiungo, le direttive — sulla Federazione: allora esso, con una circolare darà delle precise disposizioni per garantirsi dell'idoneità dei medici. Ciò l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può fare benissimo, sia con i poteri che gli vengono dal disposto degli articoli 2 e 4, sia anche, se volete, con una norma transitoria che noi possiamo includere in questa legge, in quanto essa deve essere formulata da noi.

Con queste argomentazioni mi sembra di aver risposto un poco anche all'osservazione precedentemente avanzata dall'amico Varaldo, il quale non vorrebbe che ai medici della Federazione medico-sportiva fosse dato il potere di rilasciare i certificati di idoneità sportiva, perchè tale potere dovrebbe essere riservato a tutti i medici idonei allo sport, o ai medici specializzati in una materia affine.

Dobbiamo creare un organo che abbia una funzione pronta, facile, immediata, perchè l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non potrebbe sottoporre a norme particolari ogni singolo medico che dovesse rilasciare il certificato previsto dalla legge. Per cui mi sembra che, quando io propongo che i poteri dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sulla Federazione debbono essere estesi al massimo, ciò che non è tatto nell'interesse dei medici, ma nell'interesse della collettività, non c'è nulla che significhi diminuzione della dignità del medico o mancanza di garanzia per lo sportivo sottoposto al controllo.

Nel progetto esistono indubbiamente dei difetti, perchè, come diceva giustamente il collega Pieraccini, questo è il primo tentativo di una legislazione sportiva. Io invito però la Commissione, sia pure rispettando le idee contrarie, a considerare che effettivamente questo progetto offre dei vantaggi e delle garanzie allo sport, e pertanto l'invito anche ad approvare il passaggio agli articoli.

SILVESTRINI. La necessità di una legge che inizi la futura regolamentazione sanitaria dello sport è basata sulla constatazione dei danni mediati ed immediati di uno sport irrazionale.

I medici pratici constatano, ad esempio, che la tubercolosi nel campo degli sport miete largo campo, e nel campo del pugilato, in particolare, i traumi e le conseguenze remote alla regione del cranio e dell'encefalo sono diventate quasi comuni. Pertanto, a mio avviso, il principio di una tutela sanitaria preventiva e continuativa degli sportivi è provvidenziale.

Richiamandomi alle osservazioni del collega Varaldo, ammetto che non è forse bene creare il monopolio della visita agli specialisti, però è necessario che ci sia un controllo

Ritengo opportuno che nella Commissione sia rappresentato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, accompagnato da un medico sportivo che procede alla visita sanitaria. In secondo luogo, vorrei che queste visite non fossero fatte una volta tanto, ma fossero obbligatorie periodicamente, una o due volte all'anno, ed a tal fine si potrebbe anche istituire un collegio medico che potrebbe dare garanzia alle società sportive attraverso l'ufficio di igiene, e garanzia specializzata attraverso i medici sportivi.

BOCCASSI. Vorrei sapere se una nuova Federazione sanitaria sportiva, che, invece di essere affiliata al C.O.N.I. fosse, affiliata ad un'altra organizzazione, avrebbe con questa legge facoltà di vita.

Circa le altre questioni, sono d'accordo col collega Pieraccini per quanto ha detto in merito alla necessità e al fondamento del disegno di legge; sono d'accordo col relatore per quanto ha detto circa l'utilità di una organizzazione medica che tuteli, sotto il controllo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, le attività sportive. Debbo avanzare soltanto

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

19ª RIUNIONE (27 luglio 1950)

questa riserva: non mi sembra giusto stabilire un monopolio per una determinata federazione di medici sportivi.

CORTESE. Domando se non si può far rilasciare il certificato di idoneità sportiva anche dall'ufficiale sanitario. Perchè infatti l'ufficiale sanitario, che è autorizzato a rilasciare i certificati per le patenti di guida automobilistica, non dovrebbe essere autorizzato a rilasciare anche gli altri? La sicurezza e l'autenticità di tali certificati rilasciati dall'ufficiale sanitario dipenderebbero dalla sua onestà e capacità, perchè, qualora si presentassero dei casi dubbi, egli ricorrerebbe senz'altro al parere di altri specialisti competenti. Ciò, a mio avviso, potrebbe essere fatto per non dare una facoltà esclusiva alla Federazione medico-sportiva.

MAFFI. Ciò che interessa è l'istituzione di un organo competente a giudicare che una persona o un gruppo di persone abbia la capacità di praticare lo sport senza pericolo per la salute. Chiedo se la Federazione medico-sportiva è idonea a dare questo giudizio.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Certamente! Essa possiede anche l'apparecchiatura di strumentazione, che può essere maneggiata solo da gente che abbia una certa preparazione.

MAFFI. Io desidero sapere se i medici sono sperimentati e specializzati nel ramo della tutela sanitaria dello sport.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Certamente, hanno fatto un corso di aggiornamento.

PRESIDENTE. Dagli interventi sin qui svolti emerge la preoccupazione che non si crei una casta chiusa di medici sportivi. Tale pericolo a me sembra insussistente. Infatti dal momento che una società sportiva ha l'interesse ad immettere nei suoi ranghi elementi veramente sani, è giusto che tali elementi siano sottoposti alla visita di medici specialisti i quali non possono essere sospettati in quanto, per essere tali, debbono avere delle qualifiche caratteristiche.

C'è da considerare poi che il certificato rilasciato da tali medici non è che vada contro il parere di altri: essi hanno una specializzazione apposita e quindi è giusto che ad essi siano riservate determinate funzioni di controllo.

Pregherei pertanto la Commissione di voler limitare gli interventi e di addivenire senz'altro all'esame degli articoli.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il parere del Governo è già stato espresso a questo proposito dall'onorevole Andreotti.

Ritengo che una gran parte delle perplessità emerse nella discussione potrebbe scomparire ove si consideri che il regolamento vero e proprio deve essere ancora redatto e che il controllo da parte dell'Alto Commissariato è ormai una cosa acquisita.

Ritengo giusto quello che è stato osservato, cioè che ogni medico può fare un certificato, perchè è nei suoi compiti rilasciarlo; ma noi abbiamo degli specialisti, e non solo sportivi, che sono più idonei a far ciò.

Ad esempio, un medico generico non può rilasciare un certificato di idoneità ad esercitare il mestiere di pilota.

Pertanto a me sembra che tutte le obiezioni cadano di fronte alla considerazione che, con l'attuale legge, un collegio di medici sarà chiamato a giudicare sull'idoneità sportiva e il medico sportivo sarà semplicemente un membro della Commissione, composta di vari specialisti che daranno tutti il loro giudizio e il loro parere.

Debbo osservare infine che non mi sembra fuori luogo l'osservazione avanzata dal collega Cortese, circa l'idoneità dell'ufficiale sanitario a rilasciare il certificato. La sua proposta potrebbe essere eventualmente presa in considerazione, sebbene mi sembri superflua in questo disegno di legge, che già offre adeguate garanzie.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Io sono per certi argomenti più perplesso, perchè mentre il collega Varaldo dice che teoricamente ogni medico che è iscritto regolarmente all'ordine dei medici della sua provincia può rilasciare il certificato di idoneità, anche per gli sport più gravosi e complicatamente tecnici, il collega Maffi avanza il sospetto che neanche dopo il corso di aggiornamento il medico possa essere sufficientemente armato di capacità specialistica per rilasciare lo stesso certificato di idoneità. Allora io mi domando: chi lo dovrà rilasciare? Solo i professori di fisiologia dello sport?

Richiamo ancora all'attenzione dei colleghi il fatto che questa legge costituisce un punto di partenza, e che successivamente ogni anno

con gli ultimi ritrovati della scienza, si potrà perfezionare.

In secondo luogo si è parlato dal collega Boccassi di monopoli, e teoricamente, a mio avviso il sospetto è fondato. Ma a questa osservazione si può obiettare che anche il C.O.N.I. è un monopolio, e lo è anche la Federazione pugilistica italiana, la Federazione del calcio, ecc. Come si può, ad esempio, organizzare delle partite internazionali con un'altra organizzazione completamente estranea al C.O.N.I. ? Allora tanto varrebbe non cominciare.

L'obiezione avanzata infine dal collega Cortese ha invece un fondamento di applicabilità, poichè è trapelato dagli interventi di alcuni colleghi il convincimento che ci sia un certo parallelismo nel rilascio delle patenti che abilitano alla conduzione delle automobili e nel rilascio dei certificati di idoneità sportiva. Però c'è da osservare in proposito che la ricerca in quel campo è talmente standardizzata e la prestazione fisiopsichica è talmente conosciuta, che anche l'ufficiale sanitario che si sia per poco addestrato sugli apparecchi all'uso escogitati può essere capace a rilasciare quella patente. Nella prestazione sportiva invece noi abbiamo a che fare con una prestazione parossistica che sollecita l'organismo in condizioni le più inopinate. Qui mi rifaccio alle eccezioni giustamente sollevate dall'Alto Commissario aggiunto sull'impossibilità di concedere al medico condotto o all'ufficiale sanitario l'autorizzazione a rilasciare certificati di idoneità al volo stratosferico o all'uso della cabina stagno. È noto, ad esempio, che questa ultima ad un certo momento, se per poco subisce una soluzione di continuità, fa bollire i liquidi intracellulari a determinate condizioni di temperatura e di pressione. Potete ben immaginarne le conseguenze!

In sostanza, ritengo che non dobbiamo in questa materia così innovatrice andare al di là di una remora morale, sociale e scientifica, perchè le cose si possono perfezionare via via sempre più. Se i colleghi hanno di queste gravi perplessità, formulino delle disposizioni transitorie, come per esempio quella che gli attualmente iscritti alla Federazione medico-sportiva, nel termine di due anni dall'entrata in vigore di questa legge, dovranno munirsi di quell'attestato di cui si parla all'articolo 2, e

l'altra che, ove possibile, nelle sedi non universitarie, i rappresentanti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica vengano scelti a preferenza tra gli ufficiali sanitari particolarmente idonei.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione il passaggio agli articoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

La tutela sanitaria delle attività sportive è affidata alla Federazione medico sportiva italiana, affiliata al C.O.N.I., ed è posta sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

DE BOSIO. Io propongo a questo articolo il seguente emendamento: là dove leggesi « ed è posta sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato » si modifichi in questo senso: « ed è sottoposta alle direttive ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del senatore De Bosio che tende a sostituire le parole « ed è posta sotto la vigilanza » con le altre » ed è sottoposta alle direttive ed alla vigilanza ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO. Vorrei ora proporre a questo articolo un emendamento aggiuntivo in relazione a quanto ha detto il collega Boccassi circa il timore che alla Federazione medico sportiva italiana sia attribuito un monopolio. Io proporrei di aggiungere un comma di questo tenore: « L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può affidare eventualmente ad altri organi sportivi la tutela oggi affidata alla Federazione medico sportiva italiana ».

Oggi l'unica Federazione medico-sportiva in grado di poter assolvere questo compito è quella contemplata dal presente disegno di legge. Non è stabilito però che, qualora in futuro ne sorgessero di nuove, l'Alto Commis-

sariato non debba poter dare anche ad esse l'incarico di svolgere questa attività. Pertanto, se oggi contempliamo nella legge questo potere da attribuirsi all'Alto Commissariato, non occorrerà in seguito fare una nuova legge, perchè esso avrà sin d'ora la possibilità di disporre al riguardo. Inoltre ritengo che l'affidare questa facoltà all'Alto Commissariato tolga ogni dubbio a chi vuole evitare monopoli e dia anche all'Alto Commissariato stesso un maggiore potere nei confronti della Federazione medico sportiva, la quale non sarebbe esclusiva assegnataria di questa attività.

VARALDO. Ritengo che, qualora questo emendamento aggiuntivo fosse accolto, non dovrebbe trovar posto nell'articolo 1, bensì in fine alla legge, di modo che non solo la tutela, ma anche tutti gli altri poteri riservati alla Federazione medico sportiva, possano essere, a giudizio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica riservati in un domani a qualunque altra Federazione che potrà costituirsi.

DE BOSIO. Accetto la proposta del collega Varaldo di spostare l'emendamento. Ho creduto opportuno di parlarne a proposito dell'articolo 1 perchè volevo rispondere alle obiezioni che erano state sollevate dai colleghi al riguardo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

La Federazione medico sportiva italiana è autorizzata ad organizzare corsi annuali di aggiornamento in fisiopatologia dello sport, ai quali saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. I programmi di detti corsi debbono essere approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; i corsi saranno svolti nelle città sedi di Università. La Federazione è autorizzata a rilasciare alla fine di ciascun corso il diploma a coloro che abbiano superato con esito favorevole un esame teorico-pratico finale davanti ad apposita Commissione di cui farà parte un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Il possesso di detto diploma è richiesto come requisito per la iscrizione alla Federazione.

È in facoltà altresì della suddetta Federazione di istituire corsi teorico-pratici per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore presso organizzazioni sportive. Alla fine di detti corsi sarà rilasciata, dopo esame teorico pratico dinanzi ad apposita Commissione e alla presenza di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, una licenza necessaria per esercitare l'arte del massaggiatore sportivo.

SANTERO. Vorrei un chiarimento. Le parole dell'articolo 2 che dicono: « Il possesso di detto diploma è richiesto come requisito per l'iscrizione alla Federazione » intendono che solo per le nuove iscrizioni occorre il diploma od anche per convalidare l'iscrizione di coloro i quali attualmente già sono soci? Io accetterò di votare questo articolo intendendo che anche gli attuali soci debbono conseguire il diploma.

DE BOSIO. L'osservazione dell'amico Santero è giusta, però ritengo che tale disposizione debba essere inserita nelle norme transitorie.

Proporrei la seguente dizione: « I medici attualmente iscritti alla Federazione medico sportiva italiana, dovranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, essere sottoposti ugualmente all'esame teorico pratico finale dinanzi alla Commissione di cui sopra ».

SANTERO. Accetto la proposta di presentare l'emendamento nelle norme transitorie.

PAZZAGLI. Propongo di aggiungere, dopo le parole « nelle città sedi di Università » le altre « con facoltà medica », perchè rimanga chiaro che i corsi dovranno svolgersi solo presso quelle Università fornite di tale facoltà.

DE BOSIO. All'articolo 2 propongo, in relazione a quanto ci ha accennato il relatore, di sostituire la parola « diploma » con la parola « attestato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore De Bosio, tendente a sostituire alla parola « attestato » l'altra « diploma ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Pazzagli, tendente a sostituire le parole « nelle città universitarie, sedi di

facoltà medica» alle altre «nelle città sedi di Università»

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, il primo comma dell'articolo 2, che risulta così formulato:

«La Federazione medico sportiva italiana è autorizzata ad organizzare corsi annuali di aggiornamento di fisiopatologia dello sport, ai quali saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. I programmi di detti corsi debbono essere approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; i corsi saranno svolti nelle città universitarie, sedi di facoltà medica. La Federazione è autorizzata a rilasciare alla fine di ciascun corso un attestato a coloro che abbiano superato con esito favorevole un esame teorico-pratico finale davanti ad apposita Commissione di cui farà parte un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Il possesso di detto attestato è richiesto come requisito per la iscrizione alla Federazione».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2, nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 che è così formulato:

«Chiunque intenda esercitare professionalmente o comunque, seppure da "dilettante", con retribuzione accertata abituale, una attività sportiva, deve essere munito di un certificato (di validità annuale) attestante l'idoneità fisica specifica allo sport che si propone di praticare, da rilasciarsi dagli organi competenti della Federazione medico sportiva italiana. Tale certificato, costituisce requisito per l'ammissione alle prove relative, ancorchè non rivestenti carattere agonistico. Tale certificato è necessario anche per coloro che intendono esercitare da dilettante i seguenti sports: pugilato, atletica pesante, ciclismo, sports motoristici.

«In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma precedente si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione sportiva l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, ed a carico dello sportivo l'esclusione da qualsiasi prova per un periodo da un mese ad un anno. In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata».

LORENZI. Propongo di sostituire, nel primo comma di questo articolo, le parole «dagli organi competenti» con le altre «da una commissione». Ritengo che sia opportuno tale emendamento perchè gli «organi competenti» potrebbero ridursi, in pratica, anche ad un solo medico della Federazione medico sportiva italiana, il che evidentemente sarebbe insufficiente. Se invece si specifica che debba essere una commissione, allora l'inconveniente è sicuramente evitato.

CORTESE. Vorrei chiedere un chiarimento. L'articolo 3 dice: «Chiunque intenda esercitare professionalmente o comunque, seppure da "dilettante", con retribuzione accertata abituale, un'attività sportiva, deve essere munito di un certificato (di validità annuale) attestante l'idoneità fisica specifica allo sport...». Domando se anche per gli automobilisti sia richiesto questo certificato.

VARALDO. È sempre richiesto, per dilettanti motoristici.

DE BOSIO. Vorrei, anche in relazione alle osservazioni fatte dal senatore Cortese, inserire un emendamento nella seconda parte del primo comma che chiarisca maggiormente se un dilettante debba essere munito di certificato per ogni e qualsiasi attività. Quindi in relazione a quanto è detto nella prima parte di questo articolo e cioè: «chiunque intenda esercitare seppure da «dilettante» con retribuzione accertata», vorrei osservare come ho già detto in sede di discussione generale, che questa legge non deve rendere impossibile lo sport dei dilettanti, creando delle complicazioni superflue. A questo proposito richiamo alla vostra memoria l'esistenza di associazioni sportive anche di carattere studentesco le quali organizzano gare con premi. Bisognerebbe sostituire la frase «con retribuzione accertata abituale» con una frase più generica ma più significativa. Proporrei pertanto di dire: «seppure da "dilettante" a scopo di lucro».

Preferirei quest'ultima dizione perchè giuridicamente « retribuzione accertata », è anche quella di una gara a carattere gratuito in cui si fissi un determinato premio in caso di vittoria, ma tale carattere esclude tuttavia lo scopo di lucro, per cui si deve intendere il mezzo per vivere professionalmente, sia pure restando formalmente « dilettante » sportivo.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Osservo che l'espressione « retribuzione accertata abituale », contiene già in sé il concetto dello scopo di lucro, nel quale non rientra per esempio, il mero rimborso spese. Infatti quando si dice: « retribuzione accertata abituale », s'intende appunto la retribuzione commercialmente intesa e cioè si ottiene con parola meno dura, una locuzione comprensiva di quella proposta dal senatore De Bosio. Forse sarebbe più opportuno sopprimere la parola « abituale », con il che si assorbirebbe meglio l'emendamento De Bosio senza modificare ulteriormente il testo originario.

DE BOSIO. Faccio presente che nel termine retribuzione si può benissimo intendere compreso proprio quel rimborso spese che il relatore vorrebbe invece escludere. Insisto pertanto nel mio emendamento.

DONATI. Mi pare che la formula « a scopo di lucro » possa preconstituire una possibilità di evasione tanto per i professionisti che per i dilettanti, che partecipano a gare retribuite. L'atleta professionista e il dilettante cercheranno sempre di dimostrare che non agiscono a scopo di lucro, ma per la pura passione sportiva. Pur comprendendo quindi le preoccupazioni del senatore De Bosio, non mi sembra opportuno accedere alla sua proposta. Piuttosto sarei dell'opinione di sopprimere la specificazione « accertata » che potrebbe creare delle complicazioni. Che cosa s'intende infatti per accertamento? Forse quello fatto a scopi penali, a scopi fiscali o amministrativi? In altri termini, quando si può dire che vi sia accertamento?

BENEDETTI LUIGI. Mi pare che la discussione sia superflua perchè se la parola « dilettanti » è inserita fra virgolette, ciò vuol dire che molti sports sono esercitati professionalmente da taluni che, sia pure sotto l' denominazione di dilettanti, sono però retribuiti. Evidentemente quindi finora si è

parlato di dilettanti senza averne inteso il preciso significato, in quanto i dilettanti fanno parte di una precisa categoria di professionisti. Che siano poi retribuiti abitualmente e che questa retribuzione sia accertata o meno, non interessa. L'essenziale è che vi sia una retribuzione. Quindi penso che sopprimendo l'aggettivo « abituale » e lasciando invece il termine « retribuzione accertata », il problema sarebbe risolto.

DONATI. Sarebbe meglio invece una espressione come « retribuzione pecuniaria », in modo di evitare che siano considerate retribuite le gare aventi come premi coppe o oggetti del genere.

DE BOSIO. Anche per gli ultimi dubbi che sono stati espressi, insisto nella proposta di sostituire alle parole « retribuzione accertata abituale » le altre da me proposte e cioè « a scopo di lucro ». Tale dizione chiarisce definitivamente che anche un dilettante è sottoposto alle disposizioni di questo articolo, se partecipa a gare per guadagnare. Del resto, l'espressione « a scopo di lucro » non è affatto offensiva perchè il lucro non è detto che sia indebito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore De Bosio tendente a sostituire alle parole « con retribuzione accertata abituale », le altre « con retribuzione a scopo di lucro ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Donati tendente a sopprimere la parola « accertata ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento del senatore Lorenzi tendente a sostituire alle parole « dagli organi competenti » le altre « da una commissione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO. In sede di coordinamento, per una migliore dizione dell'articolo, nella prima parte del primo comma, invece di inserire fra parentesi, dopo la parola « un certificato », le altre « di validità annuale » proporrei di

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

19ª RIUNIONE (27 luglio 1950)

inserire nella seconda parte del primo comma stesso, dopo le parole « tale certificato », le altre « valido per un anno ».

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore De Bosio tendente a sopprimere le parole « di validità annuale » nella prima parte del primo comma dell'articolo 3, aggiungendo le altre « valido per un anno », nella seconda parte del primo comma stesso, dopo le parole « tale certificato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SANTERO. Mi parrebbe opportuno modificare la seconda parte del primo comma dell'articolo 3 in questo modo: aggiungere dopo le parole « i seguenti sports » le altre: « e le seguenti gare ».

Può esercitarsi un determinato sport, infatti, senza partecipare a gare e in tal caso evidentemente sarebbe illogico sottoporre alle norme dettate dall'articolo 3 di questa legge chi non partecipa appunto a gare.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Osservo che molte volte, per esempio nel pugilato, gli allenamenti non sono meno sollecitanti l'organismo di una gara vera e propria. Quindi bisognerebbe trovare una formula che sia comprensiva sia degli allenamenti veri e propri, sia delle gare.

VARALDO. Penso che dire « esercitare da dilettante » non voglia significare fare, per esempio, del ciclismo per turismo. Aggiungo che d'altra parte, per l'atletica pesante, come per esempio il sollevamento pesi, sarebbe opportuno richiedere il certificato di cui all'articolo in discussione anche per i semplici allenamenti, come ha giustamente osservato il relatore, sottolineando ancora una volta che nella terminologia sportiva la parola « dilettante » indica chi si dedica quasi professionalmente ad un determinato sport.

SANTERO. Insisto nel mio emendamento perchè sarebbe troppo difficile distinguere, per esempio, fra allenamenti ufficiali o ufficiosi o prove che non costituiscono allenamenti.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. *Ad abundantiam* proporrei, accedendo in parte al testo,

del senatore Santero, di aggiungere dopo la parola « da dilettante » le altre « e senza alcuna remunerazione pecuniaria, le seguenti attività sportive ».

DONATI. Osservo che all'articolo 3, primo comma, è stabilito: « Tale certificato è necessario anche per coloro che intendono esercitare da dilettanti i seguenti sports ». Il termine « esercitare » significa compiere una sequenza di atti in continuità, cioè a dire indica la manifestazione continuata di una determinata attività professionale. Vorrei che si trovasse un vocabolo più appropriato perchè quando parliamo di esercizio, intendiamo una funzione continuata e quindi non una manifestazione sporadica, e cioè indichiamo l'atleta che si cimenta con carattere di continuità in una determinata manifestazione sportiva.

BENEDETTI LUIGI. Ripeto, senatore Donati, che in gergo sportivo, quando si parla di professionisti o di dilettanti, s'intende sempre indicare professionisti. Sia il professionista, cioè, che il dilettante sono compresi, sia pur in diverse categorie, in uno stesso quadro di professionismo. Quando si dice, quindi, « dilettante », si indica una figura sportiva ben determinata; il significato del termine « dilettante », in definitiva, nello sport non corrisponde a quello dell'aggettivo « dilettante ».

DONATI. In questo caso non ho altro da aggiungere.

SANTERO. Modifico allora così l'emendamento da me precedentemente proposto: « partecipare da dilettante a gare nei seguenti sports », perchè ritengo che anche quelli che non sono iscritti come professionisti e che partecipano a gare debbano sottoporsi agli obblighi di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Santero tendente a sostituire alle parole « esercitare da dilettante i seguenti sports » le altre: « partecipare da dilettante a gare nei seguenti sports ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire alle parole: « i seguenti sports » le altre « e senza alcuna remunerazione pecuniaria le seguenti attività sportive ».

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

19ª RIUNIONE (27 luglio 1950)

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il primo comma dell'articolo 3 che risulta così formulato: « Chiunque intenda esercitare professionalmente o comunque, seppure da « dilettante », con retribuzione abituale, una attività sportiva, deve essere munito di un certificato attestante l'idoneità fisica specifica allo sport che si propone di praticare, da rilasciarsi da una commissione della Federazione medico-sportiva italiana. Tale certificato, valido per un anno, è necessario anche per coloro che intendono esercitare da dilettante e senza alcuna remunerazione pecuniaria le seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, ciclismo, sports motoristici ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 bis che in sede di coordinamento diverrà 4, così formulato: « Per essere ammessi alle gare agonistiche è necessario avere compiuti i 16 anni, e i 19 anni per gare particolarmente gravose (maratone, gare ciclistiche a tappe, gare di fondo). Da queste ultime sono escluse le donne di ogni età ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che è così formulato: « La Federazione medico sportiva italiana nell'esercizio della tutela sanitaria di cui all'articolo 1 è assistita dagli organi sanitari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

DONATI. Propongo un emendamento soppressivo di questo articolo. Quando nell'articolo 1 stabiliamo che la tutela sanitaria delle attività sportive è affidata alla Federazione medico sportiva italiana, affiliata al C.O.N.I. e sottoposta alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, abbiamo già compreso le disposizioni dell'articolo 4, il quale mi appare quindi pleonastico.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 4 proposto dal senatore Donati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 proposto dal senatore De Bosio, così formulato: « L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può, a giudizio insindacabile, affidare la tutela sanitaria di cui all'articolo 1 e i poteri riservati alla Federazione medico sportiva italiana dalla presente legge, anche ad altra organizzazione medico-sportiva ».

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Proporrei di aggiungere, dopo la parola « può » le altre « in speciali casi ».

DE BOSIO. Insisto affinché la Commissione accetti l'articolo 5 da me proposto senza modificazioni, allo scopo di evitare qualsiasi monopolio in qualsiasi campo. Pertanto, è opportuno lasciare al giudizio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica come, dove e quando le organizzazioni previste da questo articolo 5 possano sostituire la Federazione medico sportiva italiana.

VARALDO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal senatore De Bosio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura infine della disposizione transitoria, articolo 6, così formulata: « I medici attualmente iscritti presso la Federazione medico sportiva italiana devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sostenere l'esame per ottenere l'attestato di cui alla prima parte dell'articolo 2 ».

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Osservo che il termine di sei mesi previsto per l'esame, è troppo restrittivo. Proporrei quindi il termine di un anno.

PIERACCINI. Ritengo che bisognerebbe specificare che chi sia competente di fisiologia, come per esempio, un professore universitario della materia, non debba essere costretto all'esame previsto al presente articolo, per ovvie ragioni.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

19ª RIUNIONE (27 luglio 1950)

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Tale modificazione non mi appare indispensabile in quanto nel caso considerato dal senatore Pieraccini, l'interessato non avrà difficoltà a sostenere l'esame che sarà, per lui, automaticamente pleonastico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la disposizione transitoria modificata nel senso proposto dal relatore, sostituendo cioè le parole « entro sei mesi » con le altre « entro un anno ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

VARALDO. Tengo a dichiarare che intendo votare contro il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,15.